

Integrazione delle linee guida per la valutazione delle attività didattiche a distanza

Deliberate dal Collegio dei docenti in data 18 maggio 2020

Sulla base dell'**Ordinanza ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020** concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti si rende necessario integrare, ove opportuno, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell'offerta formativa.

Nel delineare le linee guida relative alla valutazione finale si fa riferimento al Decreto legislativo 18/2020, articolo 87, comma 3-ter, secondo cui:

“La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell'emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l'anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62”.

Il decreto rende legittima la valutazione degli studenti in regime di sospensione delle attività didattiche e di attuazione della didattica a distanza, sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza.

Dall'Ordinanza ministeriale n. 11, art. 3, si evince che la valutazione finale sarà espressa con voto numerico (sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria) caratterizzandosi, dunque, come valutazione al contempo **formativa e sommativa**. Ora più che mai l'atto valutativo deve scaturire da osservazioni continue sul processo di apprendimento dei singoli alunni e deve quindi essere agito riportando in sede di scrutinio finale le motivazioni circa l'attribuzione dei singoli voti, con le eventuali decisioni del Consiglio di classe, abbandonando la sola media aritmetica dei voti assegnati. Si dovrà pertanto tenere conto:

- del miglioramento avuto dallo studente rispetto ai livelli di partenza,
- del suo impegno,
- dell'autonomia raggiunta,

- del metodo acquisito,
- del grado di maturità e responsabilità raggiunto dallo studente,
- della continuità nello studio,
- tutto quello che può contribuire a dare una più giusta valutazione finale.

È necessario documentare la valutazione anche nella didattica a distanza utilizzando, coerentemente con la progettazione didattica e le attività effettivamente svolte, le osservazioni effettuate dai docenti durante le videolezioni, eventualmente integrate dall'archiviazione di prodotti significativi.

La valutazione potrà essere determinata, in modo equivalente, secondo tre diverse modalità che rispecchiano le differenti e libere condotte dei docenti nel raccogliere i necessari dati e rilievi didattici:

- 1) valutazioni effettuate nel corso delle videolezioni;
- 2) elaborati degli alunni;
- 3) osservazioni degli insegnanti sul percorso formativo e le competenze raggiunte dagli alunni.

Inoltre, le circolari, i decreti e le ordinanze ministeriali sono concordi nel considerare valide, anche ai fini dello scrutinio finale, le valutazioni acquisite prima dell'emergenza COVID-19, integrate dalle valutazioni effettuate durante la didattica a distanza.

È possibile, in assenza di una quantità considerevole di restituzioni da parte degli alunni, confermare le valutazioni messe a punto in presenza se ritenute più oggettive, limitandosi ad una serie di considerazioni di carattere comportamentale nella valutazione della didattica a distanza.

Gli alunni potranno essere ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a 6 decimi, in una o più discipline. Ne consegue che i consigli di classe assegneranno i voti reali, anche quelli inferiori a sei decimi.

Le eventuali insufficienze verranno riportate nel documento di valutazione. Per chi è ammesso alla classe successiva con votazioni inferiori a 6 decimi o, comunque, con livelli di apprendimento non consolidati, sarà predisposto dai docenti un **piano individualizzato** per recuperare, a partire da settembre, quanto non è stato appreso. Il piano sarà allegato al documento di valutazione finale.

Resta ferma la possibilità di non ammettere all'anno successivo studenti per i quali il Consiglio non sia in possesso di elementi valutativi, con un quadro gravemente compromesso fin dal primo periodo scolastico, (o in presenza di gravissimi

provvedimenti disciplinari) ma la **non ammissione**, a differenza di quanto stabilito nel Decreto Legislativo 62/2017, deve essere approvata **all'unanimità** anche per la scuola secondaria, come indicato nell'art. 3 comma 7:

*“Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, **per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammettere l'alunno alla classe successiva**”.*

L'attività didattica del prossimo anno scolastico sarà riprogettata per recuperare i nuclei fondamentali delle discipline e gli obiettivi di apprendimento non affrontati durante quest'anno scolastico.

Relativamente alla valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali, si fa riferimento all'art. 5 dell'Ordinanza ministeriale:

“ 1. Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, ove necessario, integra il predetto piano educativo individualizzato.

2. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.

3. Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato, si applica quanto disposto al comma 2.

4. Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico personalizzato per gli alunni di cui ai commi 2 e 3”.

ESAMI DI STATO

Relativamente agli esami di Stato, si fa riferimento all'**Ordinanza ministeriale n.9 del 16 maggio 2020** concernente gli **esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020**, art.3:

“1. Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono al consiglio di classe, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata, prima della presentazione di cui all’articolo 4, un elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe assegnata dal consiglio di classe.

2. La tematica di cui al comma 1:

a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza dell’alunno stesso;

b) consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline.

3. L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato o produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale.”

I docenti **coinvolgeranno attivamente gli studenti nell’individuazione della tematica** che verrà sviluppata all’interno dell’elaborato, in considerazione del fatto che essa deve tenere conto delle caratteristiche personali dei singoli alunni. Il Consiglio di classe lascerà agli studenti ampio spazio di riflessione preliminare sulla scelta della tematica, li incoraggerà e li sosterrà nel fare una proposta ragionata e personale. Successivamente il Consiglio di classe, tenendo conto delle proposte degli studenti, individuerà le tematiche.

In merito alle tecnologie da utilizzare per l’elaborazione del prodotto, si indica l’impiego di strumenti noti, snelli, agili nel loro uso, prediligendo quelli integrati nella G Suite for Education gestita dall’Istituto. Non si esclude, comunque, che lo studente possa utilizzarne altri di cui padroneggia l’uso. Ne deriva che, se gli strumenti tecnologici sono specifici dello studente, nella messa a punto dell’elaborato si potranno fornire indicazioni relative al contenuto e non di natura tecnica.

Lo sviluppo degli elaborati seguirà il percorso seguente:

- creazione di un corso Classroom specifico per la realizzazione degli elaborati;
- assegnazione di un “compito” al quale associare gli elaborati dei singoli studenti;
- i docenti coordinatori e i docenti di sostegno supportano gli studenti nella scelta delle tematiche;

- i docenti delle discipline trattate nei singoli elaborati possono fornire consigli su richiesta dello studente.
- gli studenti inviano l'elaborato tramite gli strumenti integrati nella piattaforma G Suite (consegna compito nel corso Classroom).

La durata massima della presentazione orale dell'elaborato sarà di circa 15 minuti per ciascun candidato.

Relativamente alla **valutazione dell'elaborato** si fa riferimento all'articolo 6 dell'ordinanza, secondo cui:

“1. L'elaborato di cui all'articolo 3 è valutato dal consiglio di classe, anche in riferimento alla presentazione, sulla base della griglia di valutazione appositamente predisposta dal collegio dei docenti, con votazione in decimi.”

Relativamente alla **valutazione finale** si fa riferimento all'articolo 7 dell'ordinanza, secondo cui:

“1. In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione dell'anno scolastico 2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla base dell'attività effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale dello scrutinio e nel documento di valutazione finale relativo all'anno scolastico 2019/2020. sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

*2. Terminate le operazioni di cui al comma 1 e tenuto conto delle relative **valutazioni**, della valutazione dell'**elaborato** di cui all'articolo 3 e della **presentazione** orale di cui all'articolo 4, nonché del **percorso scolastico triennale**, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi.*

3. L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.

4. La valutazione finale espressa con la valutazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio.

5. Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.

6. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo d'istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento.”

Si ritiene opportuno **non assegnare un peso rigido alle tre componenti che andranno a formare il voto finale** (esito dello scrutinio finale, valutazione del percorso scolastico triennale e valutazione dell'elaborato con relativa presentazione) ma si precisa che **la valutazione dell'elaborato non potrà contraddire in modo evidente l'esito dello scrutinio finale e la valutazione del percorso scolastico triennale.**

La valutazione dell'elaborato che, come chiaramente è espresso nell'art. 6 dell'Ordinanza, avverrà sulla base della griglia di valutazione deliberata dal Collegio, integra la valutazione finale.

Criteri per l'ammissione ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO

Vista l'eccezionalità della situazione e tenuto conto dell'Ordinanza ministeriale (art. 3 “*Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, all'articolo 5, comma 1 e all'articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Decreto legislativo*”), il documento relativo ai **criteri di ammissione alla classe successiva e all'esame di stato**, allegato al PTOF, non è applicabile per l'anno scolastico 2019/20.